



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE

NR. 114

Data 15/10/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 12 della Legge n. 42 del 2009, la quale recita che i tributi locali sono stabiliti dalla legge statale che ne definisce i presupposti, i soggetti passivi e le basi imponibili. Le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale sono fissate dalla legge che, nel rispetto dell'autonomia regolamentare, ne garantisce un'adeguata flessibilità.

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

a) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

b) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Legge Regione Toscana n° 61/2024 (testo unico leggi regionali in materia di



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

turismo);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 19 febbraio 2018 che ha stabilito i criteri e le procedure per l'iscrizione dei Comuni nell'Elenco dei Comuni c.d. turistici.

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 23694 del 30 novembre 2022 con il quale è stato effettuato l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno;

Visto l' [Elenco regionale località turistiche o città d'arte della Toscana](#) (Allegato A aggiornato al decreto n. 23694 del 30 novembre 2022)

DATO ATTO che il Comune di Pontassieve è presente nel sopracitato elenco ;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Pontassieve è meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo anno;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 28/08/2025 con la quale è stato adottato apposito indirizzo politico amministrativo affinché l'Unione dei Comuni cessi della gestione del tributo imposta di soggiorno, in funzione della istituzione della gestione del tributo da parte dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 23 del 15.09.2025 con la quale è stato disposto in ottemperanza alla volontà manifestata dagli enti di cessare dalla gestione della imposta di soggiorno a far data dal 31/12/25 in funzione della istituzione e gestione della stessa da parte dei Comuni aderenti all'Unione;

CONSIDERATO come, al fine di incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie, di cui l'imposta di soggiorno costituisce la parte più rilevante;

CONSIDERATO inoltre che la istituzione e la gestione dell'imposta di soggiorno da parte dell'Amministrazione Comunale può consentire di realizzare una maggiore efficacia della gestione del tributo per le seguenti motivazioni:

- il rapporto costante, diretto e di prossimità territoriale con le strutture ricettive del territorio comunale;
- realizzare una maggiore capillarità dei controlli al fine di ridurre/eliminare le possibili sacche di evasione relativamente al pagamento dell'imposta;

DATO, INOLTRE, ATTO che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

Visto, inoltre, l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del DL 06/12/2011 n. 201 che dispone che *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art 4 del d.lgs 14/3/2011 n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art 14 comma 16 dl 78/2010(...), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Richiamato il comma 15 dell'art 13 del DL 06/12/2011 che prevede *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs 28/9/1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Visto l'art. 3 comma 2 della legge 212/2000 secondo cui “ in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti “

Preso atto che ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett f) del D. Lgs 267/2000 spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ;

VISTO infine il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposto di soggiorno che si allega, quale parte integrante e sostanziale in funzione della relativa approvazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 espressi rispettivamente dal responsabile del Settore 2 Finanziario;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, a decorrere dal 01.01.2026 nel Comune di PONTASSIEVE l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997 e avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 sopra citato

Pontassieve, 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA TINACCI / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

